



REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTOSOGLIA E PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

(Adottato con determinazione del Direttore n. 84 del 20 dicembre 2024 previo parere del Collegio dei Revisori dei conti verbale n. 147 del 9 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; modificato con determinazione del Direttore n. 50 dell'11 luglio 2025)

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **AC Roma**, l'Automobile Club Roma;
 - b) **Affidamento diretto**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali.
 - c) **CAM**, criteri ambientali minimi, ossia i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato, definiti con D.M. ed efficaci ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice.
 - d) **CIG**, il Codice Identificativo Gara, acquisito attraverso in modalità digitale sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici resa disponibile dall'ANAC;
 - e) **Codice**, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).
 - f) **DEC**, il Direttore della esecuzione contrattuale
 - g) **DURC**, Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito sul portale dell'INPS;
 - h) **MEPA**, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, centrale di acquisto gestita da Consip Spa.
 - i) **PIAO**, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, adottato dall'Ente ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80.
 - j) **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto.

SEZIONE I REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTOSOGLIA

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente sezione del regolamento (di seguito anche "Regolamento") disciplina le procedure per l'affidamento, da parte dell'AC Roma, di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice.
2. Per i contratti di valore compreso nelle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, l'AC Roma ricorre ordinariamente all'affidamento diretto. Il ricorso a procedure di cui agli artt. 71 e ss. è adeguatamente motivato, anche in relazione ai tempi di conclusione del procedimento.
3. L'AC Roma non è qualificato ai sensi dell'art. 63 del Codice. Pertanto, nel caso in cui si ravvisi l'esigenza di eseguire lavori o acquistare beni o servizi di

importo superiore alle soglie previste nell'All. II.4 del Codice, l'Ente ricorre a una centrale di committenza o a una stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 62 del Codice.

4. Il presente Regolamento non si applica alle spese del fondo economale, ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi, a titolo gratuito, di affiliazione commerciale nonché agli affidamenti alla società controllata, operante in regime di in house providing.
5. Si intendono richiamate nelle procedure di acquisto le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione stabilite nel PIAO e nel Codice di comportamento dell'Ente, adottati in osservanza della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento diretto, l'AC Roma assicura il rispetto dei principi previsti negli artt. da 1 a 11 del Codice, con particolare riguardo:
 - al principio del **risultato**, secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - al principio della reciproca **fiducia** tra pubblica amministrazione e operatori economici nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione e dei suoi funzionari;
 - al principio dell'**accesso al mercato**, secondo cui le stazioni appaltanti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
2. L'AC Roma conforma la propria organizzazione e i procedimenti di affidamento diretto al fine di assicurare il divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dall'art. 12 del Codice.

Art. 3

Interesse transfrontaliero

1. Prima di procedere a un affidamento, l'AC Roma verifica se l'appalto abbia un interesse transfrontaliero:
 - in ragione del suo valore stimato;
 - in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
 - in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
 - tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie.
2. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo l'AC Roma ricorre a una centrale

di committenza o a una stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 62 del Codice.

Art. 4

Divieto di frazionamento

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia l'AC Roma tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, l'AC Roma presta attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli affidamenti.
3. A tal fine, l'AC Roma promuove la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
4. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, gli affidamenti di lavori, forniture e servizi non possono essere artificialmente frazionati al solo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto dall'art. 14, comma 6 del Codice.

Art. 5

Programmazione degli acquisti

1. L'AC Roma adotta i documenti di programmazione degli acquisti nel rispetto degli artt. 37 e ss. e All. I.5 del Codice e ne assicura la pubblicazione ai sensi dell'art. 28 del Codice.
2. L'Ente può disporre l'affidamento o l'indizione di procedure, anche se non presenti negli atti di programmazione, nei seguenti casi:
 - affidamenti di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice;
 - eventi imprevedibili o calamitosi;
 - sopravvenienza di disposizioni regolamentari o di legge;
 - in ogni altro caso in cui la normativa applicabile consenta di procedere anche nelle more dell'aggiornamento degli elenchi annuali.
3. Prima di procedere all'indizione di procedure di affidamento, l'AC Roma verifica, per i contratti di importo superiore alle soglie dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, la presenza della commessa nell'elenco annuale degli acquisti di beni e servizi o dei lavori. In mancanza, provvede all'aggiornamento degli elenchi secondo le modalità di legge.

Art. 6

Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione, previsto all'art. 49 del Codice, comporta il divieto di riaffido del contraente uscente, purché entrambi gli affidamenti siano ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria

- di opere, ovvero nello stesso settore di servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, l'AC Roma individua le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si attua con riferimento a ciascuna fascia:

FASCIA	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 20.000	> € 5.000 e < € 20.000
B	> € 20.000 e < € 40.000	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
D	> € 80.000 e < € 140.000	> € 80.000 < € 150.000
E	> € 140.000 e < soglie art. 14	> € 80.000 < soglie art. 14

3. Ai fini di cui al comma precedente si fa riferimento all'importo stimato dell'affidamento di cui all'art. 14, comma 4 del Codice.
4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
5. Il principio di rotazione non trova applicazione:
- per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000;
 - laddove l'affidamento sia compreso in una fascia di valore economico diversa dal valore del contratto già affidato all'operatore economico da invitare;
 - per affidamenti che non rientrino nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi o settore prevalente nel caso di commesse riferite a più settori merceologici o di servizi;
 - nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto», quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura;
 - nel caso di affidamenti diretti, qualora sia stato pubblicato un avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione, con invito rivolto a tutti coloro che hanno manifestato interesse e confronto dei preventivi presentati sulla piattaforma di acquisto.
 - laddove sussistano casi motivati di compresenza di presupposti relativi alla: 1) struttura di mercato; 2) effettiva assenza di alternative e 3) accurata esecuzione del precedente contratto;
 - in caso di: unicità dell'operatore economico (art. 76, comma 2, lett. b) del Codice), forniture complementari (art. 76, comma 4, lett. b), prestazioni supplementari (art. 120, comma 1, lett. b); urgenza che non consenta alcun indugio (art. 76, comma 2, lett. c) e servizi alla persona (art. 128, commi 3 e 8).
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Progetto

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, per ogni procedura di affidamento è nominato un RUP, in possesso dei requisiti previsti all'Allegato I.2 del Codice.
2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico e, comunque, nella decisione di contrarre.
3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Ove non nominato, il RUP si identifica nel Direttore, ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:
 - dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
 - possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
 - possesso di adeguata esperienza professionale;
 - assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa.
6. Ove lo ritenga opportuno, il RUP provvede alla individuazione di uno o più funzionari di supporto.
7. Il RUP, anche avvalendosi del personale competente, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri soggetti, come previsto dal successivo art. 8.
8. Il RUP riferisce immediatamente al Direttore su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo il caso in cui il RUP non coincida con il Direttore, il quale provvede direttamente.
9. Il RUP cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AC Roma degli avvisi riportanti gli esiti delle procedure di affidamento, assicurando il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, richiamato dall'art. 28, comma 2 del Codice.

Art. 8

Il Direttore della esecuzione del contratto

1. I compiti di Direttore della esecuzione del contratto sono svolti di norma dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio dei funzionari competenti, al controllo amministrativo degli affidamenti, assicurandone la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali.
2. Nella decisione di contrarre, il Direttore può nominare un Direttore della esecuzione del contratto, preferibilmente scelto tra i funzionari dell'Ente, il quale assolve ai compiti prescritti, in luogo del RUP.

Art. 9

Selezione dell'operatore economico

1. Per le procedure di cui all'art. 50, comma 1, del Codice, l'AC Roma seleziona gli operatori economici attingendo dall'Elenco di operatori economici istituito ai sensi della Sezione II del Regolamento.
2. Ove per la categoria merceologica non sia stato istituito un Albo di fornitori l'AC Roma sceglie l'operatore economico secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. In tal caso, l'AC Roma accerta le "esperienze idonee" di cui all'art. 50 del Codice – ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento, tenendo in considerazione:
 - informazioni disponibili nelle visure camerali o in altra documentazione resa disponibile alla consultazione nel Registro delle imprese;
 - informazioni disponibili su banche dati tenute da autorità o soggetti pubblici, ammesse alla pubblica consultazione;
 - categorie merceologiche di abilitazione dell'operatore economico nel MEPA;
 - informazioni disponibili in internet, quali presentazioni aziendali presenti sul sito ufficiale dell'operatore economico, valutazioni pubbliche di clienti su portali e ogni altra informazione disponibile in rete;
 - esperienza diretta dell'Ente sui livelli qualitativi assicurati in precedenti commesse, documentata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;
 - documentazione prodotta all'AC Roma dall'operatore economico, quali curriculum, presentazioni aziendali, ecc.
4. La preventiva acquisizione, da parte dell'AC Roma, di una pluralità di preventivi con eventuale indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione nella propria discrezionalità.
5. Preliminarmente alla richiesta di preventivi l'AC Roma verifica la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante consultazione del DURC.
6. Restano fermi, in capo all'AC Roma, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice e di negoziazione di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice.
7. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro sono perfezionati sul MEPA o su altre piattaforme di acquisto informatiche prescelte dall'Ente.

Art. 10

La decisione di contrarre

1. La decisione di contrarre è il provvedimento amministrativo costitutivo dell'affidamento ed è adottata dal Direttore.

2. Ai sensi dell'art. 17 del Codice, la decisione di contrarre riporta il seguente contenuto minimo:
 - oggetto dell'affidamento;
 - importo del contratto;
 - riferimenti dell'operatore economico contraente;
 - ragioni della scelta;
 - requisiti di carattere generale;
 - ove necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. La decisione di contrarre riporta, altresì:
 - gli esiti delle attività istruttorie, in forma sintetica, tra cui la verifica della sussistenza di "esperienze idonee" alla esecuzione della commessa in capo all'affidatario;
 - la nomina del RUP con attestazione della assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;
 - l'eventuale nomina del DEC;
 - il codice CIG;
 - l'attestazione sull'esito della verifica di regolarità contributiva accertata mediante consultazione del DURC.
4. La decisione di contrarre riporta, in allegato:
 - la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 14;
 - la dichiarazione del conto dedicato al fine di assicurare il rispetto dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il patto di integrità con l'AC Roma.
5. Le dichiarazioni di cui al precedente comma sono rese su modelli predisposti dall'AC Roma e sottoscritte dal titolare e legale rappresentante dell'operatore economico in forma digitale o, in alternativa, con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità.
6. Nel caso di affidamenti diretti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice la decisione è adottata in esito alla individuazione dell'affidatario,
7. La decisione di contrarre è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'AC Roma nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e "Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 11

Stipula ed esecuzione del contratto

1. Il contratto è stipulato mediante in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
2. Nel caso di affidamenti diretti o procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 2 del Codice, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento

- europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il contratto può essere stipulato mediante sottoscrizione di schema predisposto dall'AC Roma o attraverso sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dal sistema della piattaforma MEPA o di altra piattaforma di acquisto certificata prescelta dall'Ente.
 4. La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'affidamento. Non trovano applicazione i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice.
 5. Il contratto contiene specifiche clausole:
 - di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'AC Roma in quanto applicabili all'operatore economico;
 - di risoluzione del rapporto nelle ipotesi previste all'art. 122 del Codice;
 - di revisione dei prezzi secondo le previsioni dell'art. 60 del Codice;
 - in materia di CAM, definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'affidamento.
 6. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore ha diritto al pagamento pattuito con esclusivo riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.
 7. Per i contratti di importo fino a 40.000 euro l'AC Roma può procedere alla esecuzione del contratto anche prima della stipula, dandone adeguata motivazione. Per i contratti di importo superiore, la facoltà è comunque subordinata al preventivo controllo dei requisiti di carattere generale e, se previsti, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.
 8. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice.
 9. Nel caso di contratti con corrispettivo di importo superiore a 40.000 euro, l'AC Roma assolve una tantum l'imposta di bollo al momento della stipula nella misura stabilita dall'All. I.4 del Codice, in relazione al valore del contratto.

Art. 12

Verifica dei requisiti

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. L'AC Roma verifica con cadenza annuale a campione le dichiarazioni presentate. Il campione da sottoporre al controllo è estratto mediante sorteggio casuale di un numero di dichiarazioni pari al 10% di quelle presentate nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, ferma restando la presentazione della dichiarazione sostitutiva secondo il modello adottato dall'AC Roma, il RUP verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del FVOE ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati. Secondo le medesime modalità accerta l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di

- partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice.
4. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'AC Roma procede:
 - alla risoluzione del contratto;
 - alla escussione della eventuale garanzia definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - alla comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice;
 - alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento diretto per un periodo stabilito in via discrezionale, sulla base della gravità della violazione, da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
 5. Non sono richieste dichiarazioni nel caso di affidamenti diretti ad aggiudicatari di Convenzioni o di altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, in quanto il controllo è già effettuato dal soggetto aggregatore.
 6. Il Direttore o il RUP può procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario per tutta la durata del contratto ovvero a cadenze stabilite.

Art. 13

Garanzia provvisoria e definitiva

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1 del Codice, l'AC Roma non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice.
2. In relazione al valore del contratto e al tipo di prestazione l'AC Roma ha facoltà di chiedere all'operatore economico la garanzia definitiva, in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Codice.

Art. 14

Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione e rating

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture secondo quanto previsto nell'art. 116 e nell'Allegato II.14 del Codice.
2. Per i contratti di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), la verifica di conformità è attestata dal RUP o, se nominato, dal DEC con presa d'atto del RUP, mediante "Certificato di Regolare Esecuzione", reso attraverso il modello di timbro approvato dall'Ente, apposto sul documento di spesa, anche ai fini del rispetto delle procedure previste nel Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'AC Roma.
3. Nel caso di prestazioni periodiche, la verifica di conformità può non coincidere con l'emissione del documento di fatturazione in modo tale da non ritardare il pagamento, in favore degli operatori economici.
4. Allo scopo di documentare l'accuratezza della esecuzione, l'AC Roma adotta un modello di valutazione della qualità delle commesse, compilato a cura del DEC nel caso di forniture e servizi ricorrenti e archiviato in allegato alla decisione di contrarre.

SEZIONE II REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
--

Art. 15

Finalità e ambito di applicazione

1. L presente Sezione del Regolamento, adottata ai sensi dell'art. 50, comma 2 e dell'art. 1, comma 3, All. II.1 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") Codice, disciplina l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici (di seguito anche "Albo") cui l'AC Roma ricorre per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi.
2. La Sezione è finalizzata ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. L'Albo si configura come elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento secondo le modalità riportate nei successivi articoli.
4. L'Albo sarà utilizzato per le procedure di affidamento stabilite nell'art. 50, comma 1 del Codice e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
5. L'AC Roma gestisce l'Albo degli operatori economici mediante apposita piattaforma di negoziazione digitale certificata, secondo le modalità operative rese disponibili sulla medesima piattaforma.

Art. 16

Struttura dell'Albo

1. L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
 - operatori economici fornitori di beni;
 - operatori economici fornitori di servizi;
 - professionisti.
2. Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie merceologiche, identificate per codice e descrizione, di cui all'Allegato 2.
3. L'AC ricorre all'Albo per le sole categorie merceologiche previste.
4. Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nell'esperienza professionale dichiarata nella domanda di iscrizione o suoi aggiornamenti. Non verrà considerata la richiesta di iscrizione a una categoria merceologica in assenza di documentata esperienza professionale nella medesima categoria.
5. L'AC Roma si riserva la facoltà di integrare le categorie merceologiche, qualora sia ritenuto utile ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 17

Soggetti ammessi e requisiti per l'iscrizione

1. Le imprese richiedenti l'iscrizione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

- secondo gli artt. 94, 95 e 100 del Codice.
2. Per presentare domanda di iscrizione è, in particolare necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - ottemperanza alla normativa che in materia di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) salvo i casi di non applicazione;
 - ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Per l'iscrizione all'albo di operatori economici per fornitura di beni e prestazione di servizi:*
- capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa;
 - capacità tecnica e professionale per aver eseguito nel precedente triennio dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione contratti analoghi al settore della categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione.
- Per l'iscrizione all'albo dei professionisti:*
- eventuale iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.
- In ogni caso sarà possibile documentare la propria capacità tecnica mediante:
- descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle eventuali misure adottate per garantire la qualità e/o degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti;
 - altri elementi ritenuti utili.
3. L'AC Roma è tenuto a ricorrere a piattaforme di acquisto certificate per la gestione delle procedure di affidamento. Pertanto gli operatori economici potranno essere invitati solo a condizione che siano qualificati nella piattaforma di acquisto prescelta dall'Amministrazione.

Art. 18

Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo avviene esclusivamente mediante registrazione e caricamento dell'istanza tramite la piattaforma di negoziazione elettronica adottata dall'AC Roma.
2. L'operatore economico compila e invia la domanda secondo i modelli e le funzionalità rese disponibili dalla piattaforma, firmando digitalmente la documentazione richiesta.
3. L'istanza è esaminata entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.1 del Codice.
4. L'iscrizione è confermata digitalmente tramite la piattaforma.
5. In caso di incompletezza o irregolarità, l'operatore è invitato alla regolarizzazione mediante le funzionalità della piattaforma entro il termine indicato.
6. L'operatore è iscritto per le categorie e fasce corrispondenti alla documentazione trasmessa, secondo le regole stabilite dalla piattaforma e dal presente Regolamento.

Art. 19

Durata dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data della conferma a mezzo PEC ovvero di formazione del silenzio-assenso e fino alla data di revisione dell'iscrizione, sempre che nel tempo siano soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.
2. L'iscrizione non ha limitazione temporale, a condizione che permangano i relativi presupposti.

Art. 20

Segnalazione delle variazioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo

1. Gli operatori iscritti all'Albo devono comunicare ad AC Roma tutte le variazioni dei requisiti dichiarati in sede di istanza e influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso tramite la piattaforma, secondo le modalità ivi previste.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra può dare luogo al provvedimento di cancellazione di cui all'art. 7.

Art. 21

Revisione degli elenchi

1. L'AC Roma effettua con cadenza biennale la revisione degli operatori iscritti negli elenchi, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, ferma restando la facoltà di eseguire verifiche a campione nel corso del periodo di iscrizione.
2. La revisione avviene mediante presentazione, da parte dell'operatore economico e prima della scadenza, di una nuova istanza secondo le modalità operative della piattaforma adottata dall'Ente.

Art. 22

Cancellazione dall'Albo

3. L'operatore economico nei cui confronti la revisione o altre verifiche dovessero dare esito negativo sarà cancellato automaticamente dall'Albo, con procedimento in contraddittorio, secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La cancellazione dell'iscrizione è comunque disposta d'ufficio, nei seguenti casi:
 - per gli operatori economici che, per almeno tre volte, non abbiano risposto a richieste di preventivo o inviti di gara;
 - per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
 - per mancata revisione;
 - per cessazione dell'attività.
5. L'AC Roma potrà altresì disporre la cancellazione dall'Albo:

- in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 21;
 - in caso di grave negligenza nella esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - nel caso di non accuratezza della prestazione, accertata secondo le modalità previste nell'art. 14 del Regolamento per gli acquisti sottosoglia.
6. La cancellazione dall'Albo di un operatore economico ha effetto per tutte le categorie merceologiche per le quali risulta iscritto ed è comunicata a mezzo PEC e/o tramite notifica sulla piattaforma.
 7. La cancellazione può essere disposta su domanda dell'interessato.

Art. 23

Informazioni generali sull'utilizzo dell'Albo

1. L'AC Roma potrà avvalersi degli elenchi ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50 del Codice, consultando gli operatori iscritti, limitatamente alle classi merceologiche ammesse.
2. L'AC Roma è obbligato a ricorrere a piattaforme elettroniche per la gestione delle procedure di affidamento. Pertanto, ai fini del perfezionamento di un eventuale affidamento diretto o per la trasmissione della lettera di invito, sarà necessaria l'iscrizione dell'operatore economico sulla piattaforma prescelta dall'Ente.
3. In relazione all'importo stimato dell'affidamento, al netto dell'IVA, l'AC Roma consulta gli operatori iscritti all'Albo, nella categoria interessata, in numero almeno pari a quello indicato dall'art. 50 del Codice.
4. Per le procedure negoziate, resta ferma la facoltà dell'AC Roma di invitare anche operatori economici ritenuti idonei ma non iscritti all'Albo, nei seguenti casi:
 - per impossibilità di utilizzare l'Albo per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio e/o della fornitura da acquisire;
 - quando, in base a specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti all'Albo;
 - qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;
 - qualora, per la fornitura o il servizio da acquisire, non siano iscritti operatori economici nella categoria rispondente, ovvero siano iscritti ma non in numero sufficiente (almeno tre).
5. L'AC Roma si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici affidamenti ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione all'Albo, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali dei quali l'AC Roma verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente, come dettagliato nell'informativa allegata (Allegato 3).

Art. 25
Piattaforma di negoziazione elettronica

1. L'AC Roma si avvale, per la gestione dell'Albo e per le procedure di affidamento, di una piattaforma digitale di negoziazione certificata, conforme al Codice dei contratti pubblici.
2. Le funzionalità, i moduli e le modalità operative rese disponibili dalla piattaforma si intendono parte integrante del presente Regolamento e prevalgono, ove compatibili, sulle disposizioni materiali concernenti la trasmissione delle istanze, la gestione delle revisioni e le modalità di comunicazione.

Art. 25
Pubblicità

1. L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul profilo del committente (www.roma.aci.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" – "Elenco degli operatori economici".
2. La pubblicazione del presente Regolamento vale quale pubblicità ai sensi dell'art. 3, All. II.1 del Codice per le categorie merceologiche di cui all'Allegato 2 al presente regolamento.

Art. 26
Disposizioni finali e transitorie

1. Nel caso di abrogazione dell'All. II.1 del Codice, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, ogni riferimento ad esso si intende sostituito, ove compatibile, con quello di cui al Regolamento emanato secondo citato dalla medesima disposizione normativa.